

STATUTO

IL MENTORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMUNANZA AP VIA CAMPO
SPORTIVO 43

Numero REA: AP - 177490

Codice fiscale: 01837460441

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"Il Mentore - Società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "Il Mentore - Società cooperativa sociale".

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, e, ove necessario ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art.2 - La società ha sede nel Comune di Comunanza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3 - La Cooperativa durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

Art.4 - La cooperativa sociale non ha scopo di lucro.

Scopo della società è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa Sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel VI principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Società, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite i suoi organismi territoriali.

Art.5 - Considerata l'attività della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche o integrazioni, e precisamente:

- offrire tramite propri soci assistenza ed opera di recupero a portatori di handicap fisici o psichici ed agli emarginati a qualsiasi titolo;
- offrire tramite propri soci assistenza in forma domiciliare o socializzata ai bambini e pertanto, garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- gestire in forma privata o per conto di Enti Pubblici o privati, allo scopo di garantire l'assistenza dei soggetti menzionati nei punti precedenti, asili nido, scuole materne, centri di riabilitazione, case e colonie alpine e marine, sedi sportive o di ricreazione, istituti caritativi e di assistenza e beneficenza, scuole di formazione e professionali finalizzate all'esercizio delle attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge n.381/91, animazione, interscuola, assistenza e trasporto;
- gestire servizi per il trasporto urbano ed extra-urbano di tutti i cittadini rientranti nelle categorie di soggetti sopra menzionati; offrire, per conto di Enti pubblici e privati, servizi di assistenza e sorveglianza durante il trasporto di bambini presso le sedi scolastiche, di anziani e disabili in genere, per le loro necessità; offrire, inoltre, servizi di assistenza e sorveglianza;
- gestire servizi e centri di riabilitazione;
- gestire centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, la musica ed il turismo sociale;
- svolgere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- gestire case di riposo, cliniche, case di cura psichiatriche, case protette, ospedali, istituti e centri senza ricovero, centri di igiene mentale, sportelli unici informativi immigrati;
- svolgere attività di assistenza ed animazione educativa verso minori, organizzare per conto proprio o di Enti Pubblici e privati centri di vacanza e soggiorno, organizzare e gestire attività ludiche e ricreative, anche non residenziali verso minori;
- organizzare e gestire corsi di formazione per operatori dell'assistenza e dell'animazione sia verso anziani, che disabili, che minori, volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e consulenza.

Le attività eventualmente rientranti nelle cd. Professioni protette, saranno esercitate da professionisti scelti dalla società ed iscritti nei relativi Albi, che risponderanno personalmente del loro operato.

La cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o - utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-

mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società, nei limiti e nell'osservanza della disciplina in materia, potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati.

Salvo diversa e preventiva pattuizione assunta tra i soci e la società, i versamenti in denaro dei soci nelle casse sociali si considerano, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 22.12.1986 n.917, effettuati a titolo di finanziamento infruttifero di interessi (tasso zero) e compensi di sorta ed attribuiscono al socio stesso il diritto alla restituzione delle sole somme versate. In nessun caso tali finanziamenti potranno essere pattuiti quali "raccolta a vista" o potranno essere collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. Dalle scritture contabili obbligatorie per legge e dai bilanci che verranno allegati alla dichiarazione dei redditi, dovrà comunque risultare, ai sensi e per gli effetti degli artt.43 e 95 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 e sue modifiche ed integrazioni, a quale titolo sono effettuati dai soci eventuali versamenti di somme a favore della società.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale. Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi la capacità di agire, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano gli scopi della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Possono essere soci, se la società superi il limite di tre soci, anche le cooperative, consorzi di cooperative, enti comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività di cooperative sociali.

Ai sensi dell'articolo 2527, secondo comma, del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Art.7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non

dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) la dichiarazione di impegnarsi a versare la tassa di ammissione determinata annualmente dall'organo amministrativo;

e) la dichiarazione di attenersi incondizionatamente al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di un ente o persona giuridica, se possono essere ammessi come soci, dovrà altresì contenere:

a) l'indicazione della denominazione, sede, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci sovventori dovranno precisare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati tutti i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deliberazione diventerà inefficace.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle appresso individuate:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Assemblea anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.8 - I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei Regola-

menti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il nuovo ammesso dovrà eventualmente versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese - aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV°

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.10 - La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, per scioglimento o liquidazione se il socio è eventualmente diverso dalla persona fisica.

Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12 - Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

Art.13 - Ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile l'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; che non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti sottoscritti ad altro titolo verso la società;

c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissio-

ne (compresa l'ipotesi di interdizione o inabilitazione), ovvero che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate e liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti; in mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

Art.17 - La liquidazione della quota del socio uscente avviene nei modi e termini di cui all'articolo 2535 del codice civile, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

In ogni caso, i soci receduti o esclusi risponderanno per due anni, dal giorno della cessazione del rapporto sociale, verso la società per il

pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO V°

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.18 - Il trattamento economico corrisposto ai soci che collaborino o prestino la propria professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, deve essere commisurato alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, come previsto da regolamenti e tariffari interni compatibili con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

TITOLO VI°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
2. dal fondo di riserva legale indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
3. da eventuali riserve straordinarie;
4. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a scopi di mutualità, di assistenza e di previdenza o a copertura di particolari rischi, nonché da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati. Le riserve di cui ai punti 2 e 3 ed i fondi di cui al punto 4 sono indivisibili tra i soci anche alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 604 e successive modifiche; per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa. Le riserve potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite d'esercizio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 266/1997, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art.20 - I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo.

Art.21 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitra-

le.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO RESIDUO ATTIVO

Art.22 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, ove necessario, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Art.23 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e nei limiti delle altre leggi speciali in materia.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 - (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 - (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo am-

ministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, tramite fax o per ricevuta a mano, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti~.

Art. 26 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti, delibera in materia di esclusione;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) delibera in materia di modifiche dello Statuto Sociale;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i soci finché la compagine sociale sarà composta solo da tre soci, ovvero da tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti per compagini fra quattro e sette soci. L'Assemblea deve essere convocata dal suo Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario.

Art. 27 - (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita, sia in prima quanto in seconda convocazione, dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni relative devono essere prese dalla maggioranza dei presenti.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre venti giorni dalla pubblicazione della delibera.

Art. 28 - (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico ovvero da Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 21 (ventuno) consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa.

Se gli amministratori sono nominati a tempo determinato, l'organo amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un segretario.

Art. 32 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione e recesso, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali moda-

lità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 33 - (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 - (Rappresentanza)

L'amministratore unico o Il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'organo amministrativo, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 - (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - (Scioglimento anticipato)

In caso dello scioglimento della Cooperativa l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.27, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 38 - (Devoluzione patrimonio finale)

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge n.59 del 31.01.1992.

TITOLO

CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 40 - L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art.41 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle società cooperative, e le altre leggi speciali in materia.

F.to: Manzetti Elisabetta - Pietro Caserta Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO AUTORIZZAZIONE N. 12519 DELL'11 DICEMBRE 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.